



STATUTS

Having a Ball

The Joseph Barnes Association for Testicular Cancer Awareness
Associazione Joseph Barnes per la Prevenzione del Cancro al Testicolo

PREAMBOLO

Dopo essere stato diagnosticato con un cancro ai testicoli nel giugno 2021, Joseph (Joey) Barnes ha lanciato un podcast per raccontare la sua lotta contro questa malattia, che colpisce principalmente i giovani uomini di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

L'approccio singolare e unico che ha adottato nei suoi podcast per parlare del proprio cancro in modo così aperto, coraggioso e persino umoristico gli ha rapidamente fatto guadagnare migliaia di sostenitori in tutto il mondo. È deceduto a causa della malattia il 13 ottobre 2022.

La sua famiglia ha deciso di onorare il suo desiderio di sensibilizzare l'opinione pubblica sul cancro ai testicoli creando un'associazione in sua memoria.

I. NOME, SEDE, SCOPO E RISORSE

Art. 1 Denominazione e sede

- a. Con la denominazione «Having a Ball: Associazione Joseph Barnes per la Prevenzione del Cancro al Testicolo (di seguito «l'Associazione») è costituita un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.
- b. L'Associazione è un'organizzazione senza scopo di lucro e di pubblica utilità, politicamente indipendente e confessionalmente neutrale.
- c. La sua sede è a Neuchâtel.

Art. 2 Scopo

- a. L'Associazione persegue uno scopo di pubblica utilità: la sensibilizzazione della popolazione in merito al cancro ai testicoli.
- b. A tal fine, essa può intraprendere ogni attività idonea al raggiungimento del proprio scopo, in particolare:
 - creare campagne di sensibilizzazione a livello nazionale e internazionale utilizzando qualsiasi forma di comunicazione ;

- organizzare giornate di sensibilizzazione dedicate alla diagnosi precoce del cancro ai testicoli.
- c. L'Associazione non persegue alcuno scopo lucrativo e non mira alla realizzazione di profitti a favore dei propri membri o di terzi. La sua vocazione è esclusivamente di pubblica utilità.

Art. 3 Risorse

- a. Le risorse di cui l'Associazione dispone per perseguire il proprio scopo di pubblica utilità sono costituite in particolare da:
 - le quote associative dei membri;
 - i proventi derivanti da manifestazioni e altre attività organizzate direttamente o in collaborazione con altre organizzazioni riconosciute di pubblica utilità e che perseguono uno scopo analogo;
 - sovvenzioni;
 - donazioni e lasciti di ogni genere;
 - i proventi generati dalle campagne di sensibilizzazione (vendita di poster e altri articoli recanti il logo dell'Associazione).
- b. Tutte le risorse dell'Associazione sono destinate esclusivamente e irrevocabilmente alla realizzazione del suo scopo di pubblica utilità, come definito all'art. 2 dei presenti statuti.

II. MEMBRI

Art. 4 Membri

- a. Possono essere membri dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche interessate alla realizzazione dello scopo definito all'art. 2.
- b. L'Associazione è composta da membri individuali, membri collectivi e membri d'onore. Questi ultimi sono nominati dal Comitato.

Art. 5 Quote associative

- a. Possono essere membres, hormis les membres d'honneur, sont astreints au paiement d'une cotisation annuelle.
- b. Le Comité fixe le montant de la cotisation annuelle. Il peut prévoir un montant différent selon les catégories de membres.

Art. 6 Adesione

Le domande di adesione devono essere indirizzate al Comitato. La decisione di ammissione spetta al Comitato.

Art. 7 Perdita della qualità di membro

- a. La qualità di membro si perde:
 - per dimissioni del membro, comunicate al Comitato due mesi prima della scadenza della prossima quota annuale;
 - per esclusione, se:
 - o un membro arreca pregiudizio agli interessi, alla reputazione o all'immagine dell'Associazione; oppure
 - o un membro non paga la quota annuale, nonostante un sollecito.
- b. L'esclusione è di competenza del Comitato. La persona interessata può presentare ricorso contro questa decisione davanti all'Assemblea generale.
- c. La quota dell'anno in corso del membro uscente resta dovuta ed è immediatamente esigibile.
- d. I membri uscenti non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

III. ORGANIZZAZIONE E GOVERNANCE

Art. 8 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale
- il Comitato
- l'Organo di controllo dei conti

A. Assemblea generale

Art. 9 Principio

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione. È composta da tutti i suoi membri.

Art. 10 Competenze

- a. L'Assemblea generale delega al Comitato i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Associazione.
- b. L'Assemblea generale conserva le attribuzioni inalienabili previste dal Codice civile, in particolare le seguenti:
 - approvazione dei rapporti annuali, dei conti e del budget;
 - elezione del Presidente o della Presidente del Comitato;
 - elezione dei membri dell'organo di controllo dei conti;
 - vigilanza, scarico e revoca dei membri del Comitato e dell'organo di controllo dei conti;
 - modifica degli statuti;
 - esame dei ricorsi contro le decisioni di esclusione dei membri prese dal Comitato;
 - decisione sullo scioglimento dell'Associazione.
- c. L'Assemblea generale non può prendere alcuna decisione su una questione che non sia stata inserita all'ordine del giorno.

Art. 11 Riunioni

- a. L'Assemblea generale ordinaria, convocata con almeno 20 giorni di anticipo, si riunisce una volta all'anno, generalmente durante il primo semestre.
- b. Assemblee generali straordinarie possono essere convocate, con almeno 20 giorni di anticipo, su decisione del Comitato o su richiesta di almeno il 20% dei membri dell'Associazione.
- c. Le convocazioni alle Assemblee generali ordinarie e straordinarie sono inviate a ciascun membro e devono essere accompagnate dall'ordine del giorno. L'invio delle convocazioni per e-mail è ammesso.
- d. Il Comitato è tenuto a inserire all'ordine del giorno dell'Assemblea generale ordinaria ogni proposta di un membro presentata per posta o per via elettronica almeno 10 giorni prima.
- e. Le riunioni dell'Assemblea generale sono presiedute dalla Presidente o dal Presidente del Comitato.

Art. 12 Decisioni

- a. Le decisioni dell'Assemblea generale sono prese a maggioranza relativa dei voti espressi, senza tener conto delle astensioni e delle schede nulle, salvo diverse disposizioni previste negli statuti.
- b. Ogni membro individuale o collettivo dispone di un solo voto. I membri collettivi devono essere rappresentati da una persona fisica durante le riunioni.
- c. In caso di parità di voti, la Presidente o il Presidente dispone di un voto decisivo.
- d. I membri del Comitato non partecipano alle votazioni relative all'approvazione dei rapporti di attività e alla verifica dei conti.

B. Il Comitato

Art. 13 Ruolo, poteri e volontariato

- a. Il Comitato è l'organo esecutivo dell'Associazione. Ha il diritto e il dovere di gestire gli affari dell'Associazione e di rappresentarla in conformità agli Statuti.
- b. Il Comitato ha in particolare il compito di:
 - adottare le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati;
 - convocare e organizzare le Assemblee generali ordinarie e straordinarie;
 - prendere le decisioni relative all'ammissione e all'esclusione dei membri;
 - vigilare sulla corretta applicazione dei presenti Statuti;
 - adottare i regolamenti utili alla gestione dell'Associazione;
 - amministrare i beni, gli attivi e le risorse dell'Associazione;
 - tenere la contabilità dell'Associazione, conformemente al diritto svizzero applicabile;
 - assumere e supervisionare un direttore o una direttrice, se necessario.

c. I membri del Comitato dell'Associazione operano a titolo volontario e possono pretendere unicamente il rimborso delle spese effettive. Gli eventuali dipendenti retribuiti dell'Associazione possono far parte del Comitato solo con voto consultivo.

Art. 14 Nomina

Il Comitato iniziale è eletto dai membri fondatori. Successivamente, il Comitato si costituisce autonomamente (cooptazione), ad eccezione della Presidente o del Presidente che è eletto dall'Assemblea generale.

Art. 15 Composizione e durata del mandato

- a. Il Comitato è composto da sette membri, tra cui la Presidente o il Presidente dell'Associazione nonché la segretaria o il segretario incaricato di assicurare la gestione degli affari correnti dell'Associazione.
- b. I sette membri del Comitato devono essere indipendenti gli uni dagli altri. Due membri legati da vincoli di parentela o da legami personali possono tuttavia far parte contemporaneamente del Comitato.
- c. Il Comitato può designare al suo interno qualsiasi altra funzione che ritenga utile.
- d. La durata del mandato è di 2 anni. La rielezione è possibile.

Art. 16 Revoca e dimissioni

- a. Il mandato di un membro del Comitato può essere revocato dall'Assemblea generale, in particolare se ha violato i suoi obblighi nei confronti dell'Associazione o se non è in grado di esercitare correttamente le proprie funzioni.
- b. I membri del Comitato possono dimettersi in qualsiasi momento presentando una dichiarazione scritta alla Presidente o al Presidente del Comitato, indicando la data in cui le dimissioni avranno effetto.

Art. 17 Delegazione

Comitato è autorizzato a delegare alcune delle sue funzioni a uno o più dei suoi membri, inclusi sottocomitati, a terzi da esso incaricati o a dipendenti assunti.

Art. 18 Rappresentanza

L'Associazione è vincolata dalla firma collettiva a due della Presidente o del Presidente insieme a quella di un altro membro del Comitato.

C. Organo di revisione dei conti

Art. 19 Nomina e ruolo

- a. L'Assemblea generale designa un organo di controllo dei conti, esterno ai membri del Comitato.
- b. L'organo di controllo dei conti verifica la gestione finanziaria dell'Associazione, così come stabilita conformemente all'art. 22 degli statuti, e presenta un rapporto annuale all'attenzione dell'Assemblea generale.

- c. L'organo di controllo è nominato per una durata di due anni, rinnovabile.

IV. DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI

Art. 20 Contabilità

- a. Il Comitato redige i conti dell'Associazione per ogni esercizio contabile, conformemente al diritto applicabile.
- b. L'esercizio contabile inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21 Responsabilità

I debiti dell'Associazione sono coperti unicamente dal suo patrimonio sociale. La responsabilità personale dei membri è esclusa.

Art. 22 Scioglimento dell'Associazione

- a. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso da un'Assemblea generale convocata a tale scopo, con una maggioranza qualificata dei tre quarti dei membri presenti.
- b. In caso di scioglimento dell'Associazione, i suoi attivi saranno utilizzati in primo luogo per l'estinzione dei debiti. Il saldo sarà devoluto a un'organizzazione svizzera esente da imposte e che persegua uno scopo identico o analogo a quello dell'Associazione.
- c. I beni dell'Associazione non potranno in alcun caso ritornare ai fondatori o ai membri dell'Associazione, né essere utilizzati a loro beneficio in qualsiasi modo.

Art. 23 Entrata in vigore

- a. I presenti statuti sostituiscono quelli adottati in occasione dell'assemblea costitutiva del 5 giugno 2023.
- b. Entrano in vigore il giorno della loro adozione da parte dell'Assemblea generale, il 19 marzo 2024.

Data, luogo

La presidente

La segretaria
